



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia.”

Il Consigliere regionale

F.to Michele Comito

Proposta di legge recante: “Modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia.”

Relazione Illustrativa

La presente proposta di legge è finalizzata alla modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zaccanopoli e Zambrone. L’esigenza nasce da una precisa volontà manifestata al comune di Zambrone dalla popolazione della località “Cancino” del comune di Zaccanopoli, interessata ad aderire al territorio comunale di Zambrone in conformità all’allegata planimetria. La richiesta di rettifica dei confini comunali ha origine dalla necessità di andare incontro alle esigenze della popolazione della piccolissima località di “Cancino” che, pur essendo divisa dal comune di Zambrone dalla sola strada comunale fa invece parte del comune di Zaccanopoli dal quale dista oltre quindici chilometri. Nella suddetta frazione risiedono tredici famiglie che attualmente contano trenta elettori. La località “Cancino” si trova ad una distanza ragguardevole dal comune di Zaccanopoli e la popolazione ivi residente, di fatto, è pienamente integrata al comune di Zambrone dal quale riceve, già da tempo, l’erogazione dei servizi essenziali quali l’acquedotto, lo smaltimento delle acque reflue, la raccolta dei rifiuti, il trasporto scolastico, che sono di difficile ed antieconomica erogazione per il comune di Zaccanopoli (vista, si ribadisce, la considerevole distanza dei due centri abitati e l’inesistenza di qualsiasi collegamento viario diretto). Inoltre, è già costituita da una comunità di cittadini socio-culturalmente e logisticamente distinta dal resto della popolazione del comune di Zaccanopoli attesa la rilevante distanza della piccola località dal centro comunale, tanto da essersi nel tempo, completamente integrata con la comunità cittadina della frazione di “Daffinacello” del comune di Zambrone. Alla luce delle considerazioni sopra svolte si ritiene che la proposta di legge, volta a modificare i confini dei due comuni, sia meritevole d’approvazione e consenta di sanare l’incongruenza tra l’attuale conformazione amministrativa della “*governance*” del territorio e la sua effettiva configurazione storico-geografica. Con la modifica dei confini comunali si ritiene di garantire, alle popolazioni interessate ed ai rispettivi enti locali di riferimento, certezza giuridica ed amministrativa, con particolare riferimento alla semplificazione burocratica ed amministrativa oltre che, alla realizzazione di una programmazione chiara delle varie imposizioni fiscali dei tributi locali annualmente applicate dai due enti.

Motivazioni per la limitazione del referendum ai soli elettori della località di “Cancino”

L'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983, che disciplina l'iniziativa legislativa popolare e i referendum in Calabria, rappresenta un'ancora giuridica fondamentale per questa proposta. Questo articolo non impone un coinvolgimento indiscriminato di tutti gli elettori di comuni interessati da

modifiche territoriali, ma prevede un meccanismo di ponderazione degli interessi in gioco. Il Consiglio Regionale, agendo con motivata decisione, può escludere dal voto quelle popolazioni che non dimostrino un "interesse qualificato" alla variazione territoriale. Questo concetto di "interesse qualificato" è la chiave di volta per giustificare un referendum limitato alla frazione "Cancino", e si articola nei seguenti punti:

- Interesse Qualificato e Vincolo di Indissolubilità:

La frazione Cancino non è semplicemente un'entità geografica vicina a Zambrone e distante da Zaccanopoli. Essa rappresenta una comunità con un tessuto sociale ed economico intrinsecamente legato a Zambrone. Questo legame non è una semplice preferenza, ma una necessità vitale, un vincolo di indissolubilità derivante dalla dipendenza dai servizi essenziali (acqua, fognatura, rifiuti, trasporto scolastico) forniti esclusivamente dal comune di Zambrone. Allargare le maglie dei votanti a tutti i cittadini dei due comuni di fatto andrebbe, in automatico, ad annullare la volontà qualificata dei soggetti direttamente interessati dagli esiti della proposta di legge, ovvero gli abitanti di "Cancino", che sono trenta, in sostanza significherebbe negare loro il diritto di decidere del proprio futuro e della propria identità comunitaria.

- Caratteristiche Socio-Demografiche e Integrazione Compiuta:

La popolazione di "Cancino", pur essendo amministrativamente parte di Zaccanopoli, ha sviluppato nel tempo una caratterizzazione distintiva, un'identità propria che la differenzia nettamente dal resto del comune di appartenenza. Questa identità si è forgiata attraverso l'integrazione con la frazione "Daffinacello" di Zambrone, con cui condivide, da sempre, attività sociali, economiche e culturali. "Cancino e Daffinacello" sono, di fatto, un'unica comunità divisa solo da un confine amministrativo ormai obsoleto. Un referendum allargato all'intera popolazione di Zaccanopoli rischierebbe di sovra-rappresentare interessi non pertinenti e di soffocare la voce autentica degli abitanti di "Cancino".

- Dotazione Infrastrutturale e Principio di Efficienza:

La dotazione infrastrutturale è un altro elemento cruciale. L'articolo 40 non si limita a considerare la mera vicinanza geografica, ma valuta la funzionalità e l'efficienza dei servizi territoriali. Nel caso di "Cancino", la fornitura di servizi da parte di Zaccanopoli è non solo inesistente ma anche inefficiente a causa della distanza (oltre 9 km e assenza di collegamenti diretti), ma anche antieconomica, gravando inutilmente sulle casse comunali. Zambrone, al contrario, garantisce tali servizi in modo efficiente e con costi contenuti, grazie alla prossimità e all'esistenza di infrastrutture adeguate. Un referendum esteso comporterebbe una disparità di "peso" del voto, favorendo chi non subisce le inefficienze attuali.

- **Eccentricità Geografica e Disparità di Accesso:**

L'eccentricità di “Cancino” rispetto al capoluogo di Zaccanopoli non è solo una questione di chilometri, ma di disparità di accesso. Gli abitanti di “Cancino” si trovano in una posizione svantaggiata rispetto ai servizi comunali, alle opportunità economiche e alla partecipazione alla vita politica di Zaccanopoli. Questa condizione di isolamento contribuisce a creare un divario tra “Cancino” e il resto del comune, rendendo necessaria una modifica territoriale che favorisca una maggiore coesione sociale e un accesso più equo ai servizi.

- **Tutela delle Minoranze e Principio di Autodeterminazione:**

Negare agli abitanti di “Cancino” il diritto di esprimersi autonomamente sulla propria appartenenza territoriale equivarrebbe a violare il principio di autodeterminazione delle minoranze. Pur non essendo una minoranza etnica o linguistica, gli abitanti di “Cancino” rappresentano una minoranza territoriale con interessi specifici e distinti. Il referendum limitato garantisce che la loro voce sia ascoltata e che la decisione finale rifletta la loro volontà.

Aree interessate:

le aree interessate al trasferimento dal comune di Zaccanopoli al comune di Zambrone sono di seguito catastalmente così individuate:

- Comune di Zaccanopoli, foglio di mappa 1, particelle: 204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177, 188, 189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138, 184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269;
- catasto fabbricati, foglio 1, particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289; particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6; particella 261; e particella 271. Superficie complessiva: Ha 05. Are 15. Ca 30

Il tracciato del nuovo confine è rappresentato graficamente nell'allegata planimetria in scala 1/2000 che è parte integrante della legge.

L'articolato, nel suo complesso è composto da 3 articoli e reca la clausola di invarianza finanziaria atteso che trattasi di norme di carattere ordinamentale oltre che l'entrata in vigore anticipata della norma in quanto si ritiene indispensabile dare immediata esecutività alle norme ivi contenute vista la peculiarità degli argomenti trattati.

Relazione tecnico-finanziaria

Gli unici profili di spesa che graveranno sulla finanza regionale sono connessi alla indizione e all'organizzazione del Referendum consultivo di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 13/1983.

Infatti, l'articolo 32 della citata legge regionale stabilisce che, per quelli consultivi, *“le spese relative agli adempimenti spettanti ai comuni, nonché quelle dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione”*, con la possibilità per la Regione di *“anticipare ai comuni, su loro richiesta, un importo pari al 75% dell'ammontare delle spese occorrenti. I provvedimenti di rimborso e di anticipazione sono adottati dalla Giunta regionale”*.

Per il calcolo dell'ammontare del rimborso spettante ai comuni si sono assunti quali parametri di riferimento di carattere generale quelli adottati dal Ministero dell'Interno in occasioni delle elezioni politiche e regionali del 2013, inoltre, facendo pieno riferimento a quanto statuito dalla Giunta Regionale con delibera 447/2014 da cui si evince un costo medio per seggio di € 1.248,9607 (arrotondato a 1.249,00) e un costo medio per elettore di € 3,3690 (arrotondato a 3,37).

Le spese anticipate dai comuni e rimborsabili dalla Regione possono essere suddivise nelle seguenti categorie:

- compensi ai componenti di seggio elettorale: sono rimborsate nelle misure dell'articolo 1 della legge n. 70/1980, così come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 62/2002, salve successive modificazioni;
- retribuzioni di prestazioni straordinarie rese dal personale comunale: le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali addetti ai servizi elettorali sono autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, D.L. n. 8/1993, convertito con la legge n. 68/93, come modificato dal comma 400 lett. d) punti 1 e 2, legge 27 dicembre 2013 n. 147, dal contratto collettivo di lavoro del comparto e dalle altre disposizioni vigenti;
- spese per assunzione di personale a tempo determinato: è ammessa al rimborso la sola spesa relativa al periodo di tempo strettamente necessario per lo svolgimento degli adempimenti elettorali, fermo restando che il rimborso della spesa è limitato, come tempo massimo, al periodo intercorrente tra l'affissione del decreto di convocazione di comizi ed il trentesimo giorno successivo delle consultazioni;
- stampati e manifesti non forniti dalla Regione: possono essere rimborsate solo le spese agli stampati indispensabili per la necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei comuni;

- trasporti vari e per operazioni di montaggio/smontaggio delle cabine elettorali: sono rimborsabili le spese relative ai trasporti che si rendessero necessarie nei giorni della votazione ed in quelli precedenti e successivi, con particolare riferimento all'organizzazione del servizio della raccolta delle notizie, al collegamento delle sezioni elettorali dislocate in frazioni e località distanti dalla sede comunale ed al recapito dei plichi elettorali da effettuarsi a cura delle sezioni elettorali dei comuni;
- allestimento degli spazi per la campagna referendaria e dei seggi elettorali;
- spese postali e telegrafiche: sono comprese anche quelle per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali;
- spese varie sempre inerenti agli oneri effettivamente sostenuti per specifici adempimenti organizzativi da parte dei comuni (ad esempio, affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali; noleggio dei beni immobili per sezioni elettorali; spese sostenute dai comuni per l'erogazione di buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario limitatamente nei giorni in cui il lavoro straordinario è stato effettivamente svolto per attività inerenti l'organizzazione del referendum consultivo).

Per le motivazioni esposte in sede di relazione illustrativa, dall'istruttoria effettuata, risulta che gli elettori residenti nella località "Cancino" del comune di Zaccanopoli sono 30 (trenta) e visto il numero esiguo dei votanti si ritiene necessario l'allestimento di un solo seggio elettorale, pertanto il costo del referendum è pari a euro 1.350,00.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: "Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia."

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di carattere ordinamentale che prevede la rettifica dei comuni di Zambrone e Zaccanopoli.	//	//	//
2	Prevede la clausola di invarianza finanziaria atteso che i costi per l'effettuazione del referendum sono già previsti nel bilancio regionale.	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore anticipata della legge regionale attesa l'esigenza di rendere immediatamente vincolanti le norme ivi contenute.	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Programma U.01.07	€ 1.350,10	//	//	//
Programma U.01.07	- € 1.350,10	//	//	//
Totale		//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifica dei confini territoriali tra i Comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia.”

Art. 1

(Modifica dei confini territoriali dei comuni di Zambrone e Zaccanopoli nella provincia di Vibo Valentia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, sono modificati i confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli, mediante distacco della località “Cancino” dal comune di Zaccanopoli e aggregazione della stessa alla frazione di “Daffinacello” del comune di Zambrone, come da relazione planimetria riportante le particelle catastali direttamente interessate (allegato A).

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

COMUNE DI ZACCANOPOLI

Prov. Vibo Valentia

Oggetto:

Modifica delle circoscrizioni territoriali
dei Comuni di Zaccanopoli e Zambrone

Planimetria S/C 1:2000

Catasto Terreni Foglio di Mappa n° 1 Particelle:

204, 119, 202, 203, 128, 2, 181, 154, 315, 319, 318, 195, 267, 185, 215, 207, 210, 272, 254, 183, 182, 180, 176, 177,
188, 189, 187, 129, 190, 194, 201, 229, 228, 205, 217, 212, 221, 214, 222, 211, 213, 208, 209, 8, 132, 143, 142, 138,
184, 149, 186, 129, 285, 282, 274, 276, 256, 262, 264, 258, 260, 270, 269

Catasto Fabbricati: Foglio 1 particella 159 sub 1, 2, 4, 5 e 6; particella 288; particella 161 sub 2, 4, 5, 6, 7, 8
e 9; particella 231; particella 125 sub 1, 2 e 4; particella 252 sub 2; particella 250 sub 2; particella 289;
particella 253 sub 2; particella 286; particella 255; particella 259; particella 314 sub 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
particella 261; e particella 271

Superficie: Ha. are. ca.
05 15 30



Territorio Comunale da Rettificare

